

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 694)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati ANIASI, SANGALLI e QUERCIOLO

(V. Stampato Camera n. 382)

Approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 18 aprile 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 maggio 1984

Modifica all'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nell'ambito degli aeroporti, di cui al comma precedente, sono autorizzati a effettuare il servizio da piazza i titolari di licenza di autopubblica da piazza rilasciata dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi tra comuni interessati istituiti su decreto del presidente della regione. La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio è delegata al presidente della regione che vi provvede a mezzo di apposito decreto, sentita la apposita commissione regionale ».